

Sorgeaqua S.r.l.

PROCEDURE 231

PIANO TRIENNALE INTEGRATO

M.O.G.C.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 8

GIUGNO 2001 N.231

P.T.P.C.

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE EX L.190/2012

PROTOCOLLO AMBIENTE

Sorgeaqua S.r.l.

**PROTOCOLLO DI CONTROLLO
AMBIENTE**

Sorgeaqua S.r.l.

PRINCIPI

PRINCIPI GENERALI DI TUTELA AMBIENTALE

Il principio dello sviluppo sostenibile

La prima definizione in ordine temporale è contenuta nel “rapporto Brundtland” del 1987 e poi ripresa dalla Conferenza mondiale sull’ambiente e lo sviluppo dell’ONU: “lo Sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni”.

Il principio dello sviluppo sostenibile è sancito espressamente anche dall’ordinamento nazionale all’art. 3-quater del D.Lgs. n.152/2006 che così recita:

- “1. *Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.*
2. *Anche l’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.*
3. *Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell’ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell’ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell’ambiente anche futuro.*
4. *La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l’evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane”.*

Il principio “chi inquina paga”

Il principio “chi inquina paga”, di derivazione comunitaria, implica che le parti coinvolte accettano di assumersi la responsabilità dell'inquinamento”.

Questo principio è sancito anche dall'art. 3-ter del D.Lgs.152/2006 che recita:

“1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale”.

Il principio di precauzione

Il principio di precauzione viene definito dal principio 15 della Dichiarazione di Rio del 1992 nei seguenti termini: “Al fine di proteggere l'ambiente, un approccio cautelativo dovrebbe essere ampiamente utilizzato dagli Stati in funzione delle proprie capacità. In caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di una piena certezza scientifica non deve costituire un motivo per differire l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale”.

Il Trattato di Maastricht ha introdotto il principio di precauzione attualmente enunciato all'art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Il principio di precauzione viene definito come una strategia di gestione del rischio nei casi in cui si evidenzino indicazioni di effetti negativi sull'ambiente o sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante, ma i dati disponibili non consentano una valutazione completa del rischio. L'applicazione del principio di precauzione richiede tre elementi chiave: 1. L'identificazione dei potenziali rischi; 2. Una valutazione scientifica, realizzata in modo rigoroso e completo sulla base di tutti i dati esistenti; 3. La mancanza di una certezza scientifica che permetta di escludere ragionevolmente la presenza dei rischi identificati.

Il principio di precauzione è richiamato all'art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006: *“1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione ...”* ma anche in altri articoli del TUA quali, a titolo esemplificativo, l'art. 178 in tema di rifiuti secondo cui “la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione...”

POLITICA AMBIENTALE ADOTTATA DA SORGEAQUA S.R.L.

Nello svolgimento dell'attività aziendale di captazione, disinfezione, distribuzione e vendita di acqua agli utenti finali, gestione fognatura nera e mista, gestione depurazione, progettazione e direzione lavori di opere di manutenzione e posa di reti idriche e fognarie, Sorgeaqua S.r.l., certificata ISO 9001/UNI EN ISO 9001:2015, adotta e diffonde una politica volta alla tutela ambientale attraverso le seguenti direttive:

“La Direzione di Sorgeaqua, consapevole che il Sistema di gestione per la qualità è lo strumento per gestire l'azienda in ottica di processo, definisce la presente Politica in modo che tutti i principi fondamentali di gestione e gli obiettivi siano comunicati e condivisi con il personale a tutti i livelli.

La missione di Sorgeaqua nei confronti del Cliente consiste nel garantirne la soddisfazione attraverso una gestione efficace ed efficiente dei servizi erogati.

La Direzione di Sorgeaqua si impegna a soddisfare i propri Clienti ed a perseguire il miglioramento continuo del sistema di gestione della Qualità.

La presente Politica viene riesaminata ed aggiornata periodicamente dalla Direzione affinché essa rimanga sempre un idoneo strumento di pianificazione strategica.

La Direzione di Sorgeaqua si impegna a favorire il dialogo aperto con i cittadini e con tutte le realtà locali interessate, promuovendo il coinvolgimento attivo della popolazione per una migliore gestione dei servizi di distribuzione, ciclo idrico integrato e dell'attività di Sorgeaqua, in particolare, e a tal fine pone come obiettivo strategico la soddisfazione del Cliente.

L'impegno della Direzione nello sviluppo e nell'applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità implica l'attuazione dei seguenti principi:

- Miglioramento continuo del sistema di management e dei servizi erogati, ottenuto attraverso:
 - Un approccio basato sul rischio volto a cogliere le opportunità e a prevenire i risultati indesiderati;
 - La considerazione dell'evoluzione del contesto interno ed esterno;
 - L'analisi dei bisogni e delle aspettative delle parti interessate rilevante per l'azienda.
- Focalizzazione sul cliente, che si sviluppa nell'ascolto, nella comprensione e nella soddisfazione delle specifiche esigenze.
- Definizione e promozione dei processi di comunicazione interna/esterna, affinché tutte le parti interessate partecipino alle attività attraverso lo scambio delle informazioni ed il coinvolgimento attivo.
- Garanzia ai Dipendenti e ai Collaboratori di una formazione adeguata, al fine di consentire una progressiva crescita professionale e stabilire un clima aziendale che stimoli il miglioramento e la motivazione.
- Pianificazione ed erogazione dei servizi in continuo accordo con la Carta del Servizio idrico integrato. La carta unitamente al regolamento costituisce uno strumento d'informazione e trasparenza nel rapporto tra Gestore ed Utenti fissando i diritti di partecipazione ed informazione e le procedure di reclamo da parte degli utenti stessi.
- Controllo e misurazione dei processi e delle attività inerenti la realizzazione dei servizi offerti attraverso l'utilizzo di adeguati sistemi di monitoraggio e valutazione.
- Rispetto delle prescrizioni di legge e delle norme specifiche del settore anche grazie all'adozione del modello 231, adottato dalla Società. Il modello 231 scaturisce da un esame nato all'interno dell'ufficio di direzione e rappresenta una visione realistica della società e dei suoi fattori di rischio legati alla parte economica.
- Rispetto della trasparenza come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione, e l'attività delle pubbliche amministrazioni. La trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di un'amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

La Politica per la Qualità coinvolge tutto il personale di Sorgequa, orientandolo alla definizione degli obiettivi che si intendono raggiungere, alla pianificazione per l'utilizzo delle risorse impiegate per il loro conseguimento. L'organizzazione è consci della qualità dei risultati della propria attività.

MAPPATURA

PROCESSO AMBIENTE

Sorgeaqua S.r.l.

FASE DEL PROCESSO	DESCRIZIONE FASE DI PROCESSO	ATTIVITA' SENSIBILE DA REATO 231	FUNZIONI RESPONSABILI
Formazione delle decisioni	Organizzazione e pianificazione delle attività.		AU
	Definizione di Responsabilità e compiti operativi e di controllo.		AU
	Definizione di una Politica di Qualità		AU
Captazione	L'acqua distribuita proviene esclusivamente dalla captazione e dall'emungimento delle falde artesiane della zona di Castelfranco Emilia per mezzo di una batteria di pozzi profondi circa 80 metri. Questo fa sì che l'acqua risulta incontaminata e potabile già alla sorgente, infatti durante il lungo percorso sotterraneo che si sviluppa dai monti dell'Appennino Tosco Emiliano fino all'alta pianura modenese, subisce una serie di processi di filtrazione naturale che la rendono pura e ricca di sostanze nutritive senza alcun intervento umano. L'acqua così captata viene raccolta in una grossa vasca dove avviene la disinfezione. Tale processo è fondamentale per impedire la proliferazione dei germi durante il periodo di permanenza dell'acqua nelle condotte. Nei nostri impianti la disinfezione avviene attraverso dosaggi minimi di biossido di cloro creato in loco facendo reagire opportune quantità di acido cloridrico e clorito di sodio.	Le attività di manutenzione degli impianti è affidata a terzi mediante gara d'appalto	appaltatore
Disinfezione	Una batteria di pompe in parallelo a Castelfranco preleva l'acqua dalla vasca di raccolta e la immette nelle condotte di adduzione che da Castelfranco si sviluppano fino agli acquedotti dei singoli comuni soci. Gli acquedotti comunali assicurano la distribuzione dell'acqua fino ai		

Distribuzione acqua	<p>contatori di utenza . Ogni impianto comunale è costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sistemi di accumulo e rilancio in grado di assicurare la disponibilità idrica anche in seguito ad avarie nella rete di adduzione e di garantire una pressione di fornitura il più possibile stabile durante la giornata; - condotte di distribuzione. 		
Fognatura e Depurazione	<p>L'acqua di rifiuto immessa negli scarichi, attraverso un lungo percorso nelle fognature cittadine, arriva agli impianti di depurazione.</p>	<p>L'attività di manutenzione dei depuratori è affidata a terzi mediante gara d'appalto</p> <p>Gestione amministrativa AUA: rinnovi – controlli scadenze</p> <p>Gestione tecnica AUA: controlli esecuzioni prescrizioni - controlli analisi acque superamento limiti</p>	Area tecnica
	<p>Gli impianti di depurazione, posizionati nelle zone periferiche dei capoluoghi, agiscono per mezzo di trattamenti a stadi successivi, nei quali avvengono specifici processi: grigliatura, disabbiatura, ossidazione biologica, denitrificazione, sedimentazione e disinfezione finale.</p>	<p>Gestione rifiuti prodotti dagli impianti di depurazione</p> <p>Iscrizione Albo nazionale Gestori Ambientali</p> <p>Tenuta registri obbligatori</p>	Area Tecnica

PROTOCOLLI DI CONTROLLO 231

PRINCIPI GENERALI A FONDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO

Obiettivo del presente Protocollo è garantire che tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nelle attività sensibili sopra elencate, mantengano condotte conformi alla politica aziendale della Società ed alle prescrizioni previste dal Modello 231, tali da scongiurare e prevenire la commissione dei reati indicati nei precedenti paragrafi.

Sorgequa S.r.l. ha predisposto ed implementato appositi presidi organizzativi e di controllo volti a prevenire e mitigare il rischio di commissione dei reati 231 nello svolgimento delle proprie attività.

In ossequio a quanto previsto dalle "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001" elaborate da Confindustria, l'architettura del sistema di controllo interno di Sorgequa S.r.l. è impostata sui seguenti principi generali di controllo:

- **Tracciabilità e verificabilità ex post:** deve essere ricostruibile la formazione degli atti e le fonti informative/documentali utilizzate a supporto dell'attività svolta, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate; ogni operazione deve essere documentata in tutte le fasi, di modo che sia sempre possibile l'attività di verifica e di controllo. Quest'ultima deve, a sua volta, essere documentata attraverso la redazione di verbali;
- **Separazione dei compiti e funzioni:** non deve esserci identità di soggetti tra chi autorizza l'operazione, chi la effettua e ne dà rendiconto e chi la controlla;
- **Attribuzione delle responsabilità:** sono formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e sono descritte le mansioni di ciascun dipendente; inoltre sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della società;
- **Poteri di firma e poteri autorizzativi:** i poteri di firma ed i poteri autorizzativi interni devono essere assegnati sulla base di regole formalizzate, in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali e con una chiara indicazione, ove richiesti e necessari, dei limiti di spesa;

- **Esistenza di procedure formalizzate:** i controlli previsti dal Modello 231 devono essere integrati da apposite procedure operative che descrivono le fasi, i soggetti coinvolti e le modalità di svolgimento delle attività oggetto della procedura;
- **Archiviazione /tenuta dei documenti:** i documenti riguardanti l’attività devono essere archiviati e conservati, a cura del Responsabile della funzione interessata o del soggetto da questi delegato, con modalità tali da non consentire l’accesso a terzi che non siano espressamente autorizzati. I documenti approvati ufficialmente dagli organi sociali e dai soggetti autorizzati a rappresentare la Società verso i terzi non possono essere modificati, se non nei casi eventualmente indicati nelle procedure e comunque in modo che risulti sempre traccia dell’avvenuta modifica.
- **Riservatezza:** l’accesso ai documenti già archiviati, di cui al punto precedente, è consentito al Responsabile dell’attività sensibile ed eventualmente al soggetto da questi delegato. E’ altresì consentito ai componenti dell’OdV.

LIVELLI DI CONTROLLO NELL’AMBITO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SOCIETA’

Nell’ambito della propria struttura organizzativa, la Società deve tendere alla impostazione dei seguenti livelli di controllo:

- I. Controlli di primo livello: assicurano il corretto svolgimento delle operazioni e vengono effettuati dalle stesse funzioni o organi coinvolti nelle attività sensibili come sopra esplicitate.
- II. Controlli di secondo livello: persegono lo scopo di verificare e gestire i diversi rischi insiti nell’attività di Sorgequa S.r.l. Nell’ambito dei sistemi di controllo concernenti il D.Lgs. 231/01, i controlli di secondo livello sono affidati ai Responsabili di Area Tecnica
- III. Controlli di terzo livello: controlli affidati Agli Enti certificatori ed all’Organismo di Vigilanza anche tramite soggetti terzi specializzati in materia ambientale.

FASE DI PROCESSO	PROTOCOLLI DI CONTROLLO
FORMAZIONE DELLE DECISIONI	<p>1. L'Amministratore Unico approva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la politica e le procedure di qualità - il mansionario che definisce in modo chiaro le specifiche attribuzioni di compiti e responsabilità relativamente a tutte le attività svolte in azienda - l'organigramma aziendale - un codice etico, un Modello di organizzazione, gestione e controllo comprensivo di un sistema disciplinare e di procedure di controllo <p>2. Le decisioni dell'Assemblea e dell'Amministratore Unico sono sottoposte al controllo periodico del Sindaco Unico e Revisore Legale dei conti che redige verbale.</p> <p>3. L'OdV vigila sulle attività svolte da Amministratore Unico, Sindaco Unico, Revisore legale dei conti, mediante audit con cadenza annuale di cui conserva verbale.</p> <p>4. Il Responsabile di Area viene individuato quale responsabile delle seguenti attività che dovrà verificare annualmente e tracciare a mezzo apposita check list, datata e firmata, da conservare agli atti o mediante dichiarazione resa in sede di audit annuale dell'OdV.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Verifica dell'esecuzione delle analisi su acque reflue industriali b. Verifica dell'esecuzione dei controlli AUA c. Verifica dell'esecuzione dei controlli sui Registri di carico e scarico rifiuti d. Verifica dell'esecuzione dei controlli sui FIR e. Verifica dell'esecuzione dei controlli su iscrizione Albo gestori ambientali di Sorgequa srl e degli appaltatori <p>Il Responsabile Qualità dovrà effettuare:</p>

	f. Verifica dell'esecuzione di formazione periodica degli addetti ai servizi ambientali di cui alla presente procedura
ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI	<p>a. Il Responsabile di Area deve assicurare le seguenti verifiche e controlli tracciandole mediante dichiarazione resa in sede di audit annuale dell'OdV:</p> <p>b. corretta Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di Sorgequa per l'attività svolta.</p> <p>c. Esistenza del documento di iscrizione e sua validità.</p> <p>d. Verifica correttezza classi e categorie di iscrizione.</p> <p>e. Scadenza</p> <p>f. Verifica targhe mezzi e presenza di copia conforme a bordo, mediante verifica a campione</p> <p>1. Il Responsabile di Area deve, inoltre, assicurare le seguenti verifiche e controlli:</p> <p>a. Iscrizione Albo nazionale gestori ambientali dei fornitori di Sorgequa S.r.l. per attività di trasporto rifiuti</p> <p>b. Conformità dell'iscrizione ai requisiti normativi richiesti per l'espletamento del servizio affidato (categorie e classi, CER, targhe mezzi).</p>
GESTIONE IMPIANTI	Deve essere assicurata una efficace programmazione delle manutenzioni degli impianti
DEPURAZIONE	Il tecnico della conduzione di Sorgequa verifica giorno per giorno gli impianti idrici compilando l'apposito registro cartaceo dove vengono registrati i valori. Gli impianti sono soggetti anche al sistema di telecontrollo che traccia lo stato di fatto degli impianti nel tempo.
ESERCIZIO	Il Responsabile di Area ha la responsabilità di verificare che l'appaltatore assegnatario del relativo servizio esegua le verifiche, i controlli e le manutenzioni necessarie per mantenere in efficienza gli impianti ed ha la responsabilità di inviare ad Arpaie la relazione periodica
GESTIONE IMPIANTI ESERCIZIO	<p>1. VERIFICA CONTROLLO E GESTIONE AUA</p> <p>Per ogni impianto il Responsabile di Area ha la responsabilità di:</p> <p>a. conservare e tenere aggiornato un apposito documento informatico (Registro Autorizzazioni - AUA) contenente: l'elenco delle Autorizzazioni necessarie per legge o regolamento, la data di ottenimento, la data di scadenza, lo stato di attivazione delle</p>

	<p>pratiche per il rinnovo, l'elenco e descrizione delle prescrizioni ivi contenute, unitamente ad eventuali ulteriori prescrizioni contenute in Regolamenti o pervenute da altri Enti competenti o dal Comune.</p> <ul style="list-style-type: none"> b. aggiornare il Registro Autorizzazioni - AUA relativamente alle pratiche di rinnovo delle Autorizzazioni o richiesta di nuove autorizzazioni. In caso di criticità dovrà informare per iscritto AU che assumerà ogni più opportuna azione correttiva. c. aggiornare il documento informatico di cui sopra ((Registro Autorizzazioni - AUA) inserendo, per ogni prescrizione ivi presente, il relativo stato di attuazione, eventuali carenze o non conformità riscontrate e le eventuali azioni correttive/migliorative previste con le relative tempistiche.
	<p>2. GESTIONE RIFIUTI</p> <p>Il Responsabile di Area dovrà assicurare i seguenti controlli annuali:</p> <p>Verificare la puntuale conformità della gestione di ogni impianto alle disposizioni vigenti in tema di gestione rifiuti, anche a mezzo sistema informatico specifico</p> <p>Verificare l'identificazione in modo chiaro dei rifiuti presenti con idonea cartellonistica</p> <p>Verificare la corretta gestione dei rifiuti in ordine al divieto miscelazione.</p> <p>Verificare la presenza su suolo di materiale non conforme e relativa gestione</p> <p>Verificare la corretta gestione del rifiuto in ordine alle prescrizioni sul deposito temporaneo</p> <p>Verificare la conformità della compilazione e conservazione del Formulario Identificazione dei Rifiuti;</p> <p>Verificare la corretta esecuzione dell'omologa dei rifiuti</p> <p>Verificare la corretta registrazione di carico e scarico dei rifiuti</p> <p>Verificare la adeguata formazione e sensibilizzazione degli addetti</p>
	<p>3. IMPIANTI TERMICI</p>

EMISSIONI ATMOSFERA	<p>IN</p> <p>Deve essere eseguita una puntuale mappatura di tutti gli impianti di condizionamento fissi e/o pompe di calore presenti in tutte le sedi aziendali.</p> <p>Deve essere assicurata la manutenzione periodica dei suddetti impianti su tutte le unità. La stessa deve essere tracciata con appositi rapporti di controllo dell'efficienza energetica.</p>
	<p>4. RISCHIO INCENDIO</p> <p>Deve essere assicurata la Valutazione del Rischio Incendio per tutte le unità locali aziendali, nonché Piani per la Gestione delle Emergenze.</p> <p>Deve essere assicurata la nomina, la formazione e l'addestramento degli addetti alla gestione delle emergenze</p> <p>Deve essere assicurato il rispetto delle prescrizioni antincendio previste dalle competenti Autorità.</p> <p>Deve essere assicurata adeguata evidenza e tracciabilità delle attività di sorveglianza effettuata sui presidi antincendio.</p> <p>5. RISCHIO CHIMICO</p> <p>Deve essere assicurata la Valutazione del Rischio Chimico all'interno del DVR, l'elenco di tutti i prodotti utilizzati nonché l'aggiornamento periodico delle schede di sicurezza dei prodotti e della valutazione del rischio.</p> <p>Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) informa l'OdV, almeno una volta l'anno, nell'ambito di appositi audit, circa il rispetto delle suddette prescrizioni.</p>
SCARICHI IDRICI Vedere note audit 2024	<p>6. VERIFICA E CONTROLLO SU SCARICHI IDRICI</p> <p>Deve essere assicurata la conoscenza, la verifica ed il controllo su tutti gli scarichi idrici esistenti presso tutte le sedi aziendali a mezzo apposito Piano dei controlli, anche come appendice al Registro AUA sopra citato, in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tutti gli scarichi siano elencati ed identificati per tipologia - (a titolo meramente esemplificativo: scarico acque di dilavamento, pozetto di sedimentazione, pozetto di ispezione e controllo, vasca trattamento acque di prima pioggia); b. Siano indicati gli estremi dell'autorizzazione allo scarico e lo stato dell'autorizzazione (attiva, scaduta, sospesa, revocata, in scadenza) nonchè la data della scadenza;

	<p>c. Siano elencate le prescrizioni dell'autorizzazione e della normativa di riferimento, per ciascuna delle quali andrà precisato lo stato di attuazione e le eventuali indicazioni operative e relative tempistiche di attuazione;</p> <p>d. Lo stato di conservazione ed ispezionabilità dei pozzetti;</p> <p>e. L'effettuazione delle analisi delle acque secondo le prescrizioni e tempistiche dell'autorizzazione, di legge o regolamento nonché aziendali</p> <p>f. Eventuali criticità emerse e relative azioni di risoluzione</p> <p>Deve essere assicurata l'effettuazione delle analisi da eseguirsi sulle acque reflue con le tempistiche contenute nelle prescrizioni.</p> <p>Deve essere curato e conservato l'elenco, suddiviso per sito e per scarichi, delle analisi eseguite con indicazione di data di esecuzione, fornitore incaricato, esito.</p>
SCARICHI SUL/NEL SUOLO	<p>7. VERIFICA E CONTROLLO SCARICHI RIFIUTI SUL/NEL SUOLO</p> <p>Deve essere assicurata la conformità di tutti gli scarichi al suolo alla normativa vigente.</p> <p>Deve essere predisposto un elenco di tutte le attività aziendali che possono comportare il rischio di versamento di sostanze pericolose e/o inquinanti con indicazione dei presidi di contenimento per ciascuna delle suddette attività aziendali individuate.</p> <p>Il Responsabile di Area è tenuto a verificare il rispetto delle suddette prescrizioni.</p>

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

RESPONSABILE di AREA	OGGETTO DELL'INFORMATIVA DA RENDERSI, A MEZZO CHECK LIST O REPORT, ALL'ODV MEDIANTE INVIO DI EMAIL ALL'INDIRIZZO organismodivigilanza@sorgeaqua.it o acquisita in sede di audit	TEMPISTICHE
	INVIO PROCEDURE DI QUALITA' APPROVATE/ADOTTATE	Entro 10 gg dall'approvazione/aggiornamento/esecuzione
	INVIO REPORT AUDIT DI QUALITA'	
	Relazione Arpae su manutenzione impianti	
	Ogni deroga alle procedure di processo decisa in via di emergenza indicandone la motivazione ed inoltre ogni anomalia riscontrata	

L'OdV almeno una volta all'anno incontrerà i Responsabili di Area che in tale sede illustreranno gli aspetti più significativi afferenti le diverse attività del processo di propria competenza ed il risultato dei controlli eseguiti. L'OdV potrà far eseguire audit specialistici previo accordo organizzativo con l'Amministratore Unico.

A prescindere dall'informativa periodica e dall'incontro annuale, dovranno essere riferiti con immediatezza all'OdV ed al RPCT:

- Il manifestarsi di ogni atto, fatto o elemento da cui possa desumersi il pericolo interferenze criminali sulle attività di competenza;
- Ogni notizia appresa, documentata o comunque ritenuta fondata, relativa ad illeciti considerati dal D.Lgs. 231/01 e dalla L.190/2012 (o a comportamenti ad essi strumentali) commessi da soggetti che abbiano rapporti qualificati con la Società.

ALLEGATO 1

APPENDICE NORMATIVA

CATALOGO REATI DI RIFERIMENTO

PER PROCESSO

SIGLA REATI	REATI AMBIENTALI	D.Lgs 152/2006	FATTISPECIE DI REATO
AMB	Art. 25 undecies - D.LGS 231/01	Art. 137 - Norme in materia ambientale - Sanzioni penali Comma 2-5 -11 e 13	<p>Articolo 137 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Norme in materia ambientale - Sanzioni penali)</i></p> <p>1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da € 1.500,00 a € 10.000,00.</p> <p>2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da € 5.000,00 a € 52.000,00.</p> <p>3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattuordecies, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.</p> <p>4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.</p> <p>5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da € 6.000,00 a € 120.000,00.</p> <p>6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.</p> <p>7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.</p> <p>8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.</p>

		<p>9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.</p> <p>10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da € 1.500,00 a € 15.000,00.</p> <p>11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.</p> <p>12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da € 4.000,00 a € 40.000,00.</p> <p>13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.</p> <p>14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro € 1.500,00 a € 10.000,00 o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.</p>
		<p style="text-align: center;">Articolo 103 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Scarichi sul suolo)</i></p> <p>1. E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3; b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie; c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto; d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli; e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate; f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto. <p>2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata. 3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 104 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)</i></p> <p>1. E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.</p> <p>2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.</p> <p>3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del</p>

		<p>Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.</p> <p>4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.</p> <p>4-bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, l'autorità competente, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei, può autorizzare il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'acqua impiegata può essere di provenienza superficiale o sotterranea, a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del Piano di tutela e del Piano di gestione.</p> <p>5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.</p> <p>5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.</p> <p>6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi; b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione. <p>7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi aquatici.</p> <p>8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.</p> <p>8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 5 e 7 sono istruite a livello di progetto esecutivo e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale.</p>
--	--	--

Articolo 107 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

(Scarichi in reti fognarie)

1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque

		<p>reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'ente di governo dell'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.</p> <p>(omissis)</p>
	<p>Articolo 256 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata Comma 1-3-5-6</p>	<p style="text-align: right;">Articolo 108 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarichi di sostanze pericolose)</p> <p>(omissis)</p> <p>4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.</p> <p style="text-align: right;">Articolo 256 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)</p> <p>1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi. 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2. 3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. 4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.500,00 per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.</p> <p>(omissis)</p> <p style="text-align: right;">Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Articolo 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) (omissis)</p> <p style="text-align: right;">Articolo 209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale) (omissis)</p>

		<p>Articolo 210 (<i>Autorizzazioni in ipotesi particolari</i>) (omissis)</p> <p>Articolo 211 (<i>Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione</i>) (omissis)</p> <p>Articolo 212 (<i>Albo nazionale gestori ambientali</i>) (omissis)</p> <p>Articolo 214 (<i>Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate</i>) (omissis)</p> <p>Articolo 215 (<i>Autosmaltimento</i>) (omissis)</p> <p>Articolo 216 (<i>Operazioni di recupero</i>) (omissis)</p> <p>Articolo 192 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Divieto di abbandono)</p> <p>1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.</p> <p>2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.</p> <p>3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.</p> <p>4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.</p> <p>Articolo 187 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi</i>)</p> <p>1. E' vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.</p> <p>2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, puo' essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:</p>
--	--	---

		<p>a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;</p> <p>b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;</p> <p>c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183, comma 1, lettera nn).</p> <p>2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime (2).</p> <p>3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 e' tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4 .</p> <p>3-bis. Le miscelazioni non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge</p> <p style="text-align: center;">Articolo 227 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto)</i></p> <p>1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 178-bis e 178-ter, ove applicabili, restano in vigore le disposizioni nazionali relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti:</p> <p>omissis</p> <p>b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;</p> <p><i>(omissis)</i></p>
	Art. 257 – Bonifica dei siti Comma 1-2	<p style="text-align: center;">Articolo 257 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Bonifica dei siti)</i></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 1.000,00 a € 26.000,00.</p> <p>2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.</p> <p>3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.</p> <p>4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.</p>

	<p>Art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari</p> <p>Comma 4</p>	<p>Articolo 258 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(omissis)</i></p> <p>4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formuario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti e' punito con la sanzione amministrativa pecunaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.</p> <p><i>(Ai sensi dell'articolo 6, comma 3-ter del decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione 11 febbraio 2019 n. 12, dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale come individuato con il decreto di cui al comma 3-bis dell'articolo 6 cit., la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006; si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.)</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 483 codice penale <i>(Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)</i></p> <p>Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 193 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Trasporto dei rifiuti)</i></p> <p>1. Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, e' accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario. <p>2. Con il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, sono disciplinati il modello del formulario di identificazione del rifiuto e le modalita' di numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione al Registro elettronico nazionale, con possibilita' di scaricare dal medesimo Registro elettronico il formato cartaceo. Possono essere adottati modelli di formulario per particolari tipologie di rifiuti ovvero per particolari forme di raccolta.</p> <p>3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, continuano ad applicarsi il <u>Decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145</u>, nonche' le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria,</p>
--	---	---

		<p>artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti. La vidimazione dei formulari di identificazione e' gratuita e non e' soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.</p> <p>4. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, il formulario in formato cartaceo e' redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti altresi' dal trasportatore; una copia deve rimanere presso il produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e date in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore. La trasmissione della quarta copia puo' essere sostituita dall'invio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.</p> <p>5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, in alternativa alle modalita' di vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione del rifiuto e' prodotto in format esemplare, conforme al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero univoco, tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio, da stamparsi e compilarsi in duplice copia. La medesima applicazione rende disponibile, a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio anche in modalita' telematica al fine di consentire l'apposizione del codice univoco su ciascun formulario. Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione. Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti. Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.</p> <p>6. Durante la raccolta e il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformita' alle norme vigenti in materia.</p> <p>7. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani [e assimilati] ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, effettuato dal produttore iniziale degli stessi; al soggetto che gestisce il servizio pubblico; ai trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non piu' di cinque volte l'anno, che non eccedano la quantita' giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri (2).</p> <p>8. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresi' al trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a), effettuato dal produttore in modo occasionale e saltuario, come definito al comma 7, per il conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.</p> <p>9. Per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, il formulario di cui al presente articolo e' sostituito dai documenti previsti dall'articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale.</p> <p>10. Il formulario di identificazione di cui al comma 1, con riguardo all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, puo' sostituire il documento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 e successive modificazioni, a condizione che siano espressamente riportate in maniera chiara e leggibile le specifiche informazioni di cui all'allegato III A del citato decreto legislativo n. 99 del 1992, nonche' le sottoscrizioni richieste, ancorche' non previste nel modello del formulario.</p> <p>11. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non e' considerata trasporto ai fini della Parte quarta del presente decreto e non necessita di formulario di identificazione.</p> <p>12. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorche' effettuati percorrendo la pubblica via, non e' considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a quindici chilometri; non e' altresi' considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa di cui e' socio, ivi compresi i consorzi agrari, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.</p> <p>13. Il documento commerciale di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, per gli operatori soggetti all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190 sostituisce a tutti gli effetti il formulario di identificazione di cui al comma 1. Con il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, sono disciplinate le modalita' di trasmissione al Registro elettronico nazionale (REN).</p>
--	--	---

		<p>14. La micro-raccolta, intesa come raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso piu' produttori o detentori, svolta con lo stesso automezzo, ovvero presso diverse unita' locali dello stesso produttore, deve essere effettuata nel termine massimo di 48 ore; nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate tutte le tappe intermedie effettuate. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.</p> <p>15. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonche' le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compresi quelli effettuati con cassoni e dispositivi scarrabili, o con altre carrozzerie mobili che proseguono il trasporto, non rientrano nelle attivita' di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, aa), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le 72 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.</p> <p>16. Il formulario di identificazione dei rifiuti di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il modello F di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392 e la scheda di cui all'allegato IB del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008.</p> <p>17. Nella compilazione del formulario di identificazione, ogni operatore e' responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza. Il trasportatore non e' responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformita' tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformita' riscontrabili in base alla comune diligenza.</p> <p>18. Ferma restando la disciplina in merito all'attivita' sanitaria e relativi rifiuti prodotti, ai fini del deposito e del trasporto, i rifiuti provenienti da assistenza sanitaria svolta al di fuori delle strutture sanitarie di riferimento e da assistenza domiciliare si considerano prodotti presso l'unita' locale, sede o domicilio dell'operatore che svolge tali attivita'. La movimentazione di quanto prodotto, dal luogo dell'intervento fino alla sede di chi lo ha svolto, non comporta l'obbligo di tenuta del formulario di identificazione del rifiuto e non necessita di iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 212 (3) .</p> <p>19. I rifiuti derivanti da attivita' di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attivita' di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, si considerano prodotti presso l'unita' locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attivita'. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove e' svolta l'attivita', il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, e' accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantita' dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.</p> <p>20. Per le attivita' di cui all'articolo 230, commi 1 e 3, con riferimento alla movimentazione del materiale tolto d'opera prodotto, al fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e di funzionalita' dei materiali riutilizzabili, lo stesso e' accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantita' dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.</p> <p>[1] Articolo modificato dall'articolo 2, comma 25, del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, dall'articolo 4-quinquies, comma 1, lettera a, del D.L. 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 dicembre 2008, n. 205 e, successivamente, sostituito dall'articolo 16, comma 1, lettera e, del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, con la decorrenza di cui al medesimo articolo 16, comma 2, modificato dall'articolo 28, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 e, successivamente, modificato dall'articolo 52, comma 2-ter, lettera b, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, dall'articolo 11, comma 12-quater, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, dall'articolo 29, comma 6, della Legge 28 dicembre 2015, n. 221. Successivamente il predetto articolo 16 del D.Lgs. 205/2010 è stato abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2019 dall'articolo 6, comma 2, lettera a, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12. Da ultimo il presente articolo è stato sostituito dall'articolo 1, comma 19, del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.</p> <p>[2] Comma modificato dall'articolo 35, comma 1, lettera a, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, non ancora convertito in Legge.</p> <p>[3] Comma modificato dall'articolo 35, comma 1, lettera e, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, non ancora convertito in Legge.</p>
--	--	--

	<p>Art. 259 - Traffico illecito di rifiuti</p> <p>Comma 1</p>	<p>Articolo 259 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Traffico illecito di rifiuti)</i></p> <p>1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da € 1.550,00 a € 26.000,00 e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. (omissis)</p> <p style="text-align: center;">Regolamento (CEE) n. 259/93 del consiglio del 1° febbraio 1993 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio</p> <p style="text-align: center;">Articolo 1</p> <p>(omissis)</p> <p>3. a) Le spedizioni di rifiuti destinati unicamente al ricupero e riportati nell'allegato II sono parimenti escluse dal disposto del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), d) ed e) in appresso, dall'articolo 11 nonché dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3.</p> <p>b) Tali rifiuti sono soggetti a tutte le disposizioni della direttiva 75/442/CEE. Essi sono in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - destinati unicamente ad impianti debitamente autorizzati, i quali devono essere autorizzati conformemente agli articoli 10 e 11 della direttiva 75/442/CEE; - soggetti a tutte le disposizioni previste agli articoli 8, 12, 13 e 14 della direttiva 75/442/CEE. c) Taluni rifiuti contemplati dall'allegato II, tuttavia, possono essere sottoposti a controlli, alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV, qualora presentino tra l'altro elementi di rischio ai sensi dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi. <p>I rifiuti in questione e la decisione relativa alla scelta fra le due procedure da seguire devono essere determinati secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.</p> <p>Tali rifiuti sono elencati nell'allegato II A.</p> <p>d) In casi eccezionali, le spedizioni di determinati rifiuti elencati nell'allegato II possono, per motivi ambientali o sanitari, essere controllate dagli Stati membri alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV.</p> <p>Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità notificano immediatamente alla Commissione ed informano opportunamente gli altri Stati membri e forniscono i motivi della loro decisione. La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/42/CEE, può confermare tale azione aggiungendo, se necessario, i rifiuti in questione all'allegato II A. (omissis)</p> <p style="text-align: center;">Articolo 26</p> <p>1. Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti: a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o</p> <ul style="list-style-type: none"> b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21. <p>2. Se di tale traffico illecito è responsabile il notificatore, l'autorità competente di spedizione controlla che i rifiuti in questione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) siano ripresi dal notificatore o, se necessario dalla stessa autorità competente, all'interno dello Stato di spedizione, oppure, se ciò risulta impossibile, b) vengano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti, entro un termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui l'autorità competente è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine eventualmente fissato dalle autorità competenti interessate. In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni.
--	--	---

			<p>3. Se di tale traffico illecito è responsabile il destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano smaltiti con metodi ecologicamente corretti dal destinatario o, se ciò risulta impossibile, dalla stessa autorità competente entro il termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine fissato dalle autorità competenti interessate. A tale scopo esse cooperano, se necessario, allo smaltimento o al ricupero dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.</p> <p>4. Quando la responsabilità del traffico illecito non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti provvedono, cooperando, affinché i rifiuti in questione siano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti. Tale cooperazione segue orientamenti stabiliti in conformità della procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.</p> <p>5. Gli Stati membri adottano le appropriate misure legali per vietare e punire il traffico illecito.</p>
		Art. 452 quaterdecies c.p. Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti	<p style="text-align: center;">Art. 260 - (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) ABROGATO Il richiamo è da intendersi riferito a:</p> <p style="text-align: center;">Articolo 452-quaterdecies codice penale (<i>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti</i>)</p> <p>Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e puo' subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.</p> <p>E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.</p>
		Art. 260 - bis Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Abrogato)	<p style="text-align: center;">Articolo 260-bis decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti</i>) (omissis)</p> <p>6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 codice penale a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.</p> <p>7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 a € 9.300,00. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.</p> <p>8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.</p> <p>9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €</p>

		<p>260,00 ad € 1.550,00.</p> <p style="text-align: right;">(omissis)</p> <p><i>(Il presente articolo è da ritenersi abrogato per effetto dell'abrogazione dell'articolo 36 del decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 disposta dall'articolo 6 comma 2 del decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione 11 febbraio 2019 n. 12, con decorrenza dal 1° gennaio 2019.)</i></p>
	Art. 279 - Sanzioni Comma 5	<p>Articolo 279 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Sanzioni)</i> <i>(omissis)</i></p> <p>2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a € 1.032,00. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. <i>(omissis)</i></p> <p>5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. <i>(omissis)</i></p>
	Legge 549/1993 Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente - Art. 3 comma 6	<p>Articolo 3 legge del 28 dicembre 1993, n. 549 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente <i>(Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive)</i></p> <p>1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (<i>del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono</i>). 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B indicate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. 4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini. 5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, legata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente. 6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecita.</p>

